

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Collegamento RT-pos in cerca di certezzedi **Alessandro Bonuzzi**

OneDay Master

Fattura elettronica, “esterometro”, e-commerce

Scopri di più

Per tutti gli esercenti dotati di almeno un **registratore telematico (RT)**, l'anno 2026 porta con sé un nuovo adempimento. Si tratta dell'obbligo di **collegare** i RT con i **pos presenti in negozio**.

Il [provvedimento n. 424470/E/2025](#) ha stabilito che:

- il collegamento RT-pos non è **fisico**;
- non è necessario **aggiornare** o sostituire i RT;
- il collegamento consiste in un **abbinamento** via *web* da effettuare all'interno dell'Area riservata del portale Fatture e corrispettivi dell'esercente attraverso una nuova funzionalità.

L'obbligo decorre dal **1° gennaio 2026**, tuttavia, lo stesso potrà essere operativo **solo nei primi giorni del mese di marzo 2026**, quando sarà rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate la **nuova funzionalità**. Da quella data si avranno **45 giorni** di tempo **per abbinare tutti i pos con i RT presenti**; invero, tale scadenza vale per i pos già disponibili nel mese di **gennaio 2026**. **Per i pos a disposizione** decorso il mese di gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal **sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del pos** ed entro l'ultimo giorno lavorativo di tale mese (quindi, per un pos disponibile dal 5 febbraio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6 aprile 2026 ed entro il 30 aprile 2026).

Ne deriva che il nuovo obbligo scatterà effettivamente al più presto verso la **metà del mese di aprile 2026**. Nel frattempo, l'esercente deve “limitarsi” a indicare nel documento commerciale la **corretta modalità di pagamento**: in **contanti o con strumento elettronico**. L'auspicio è che l'Agenzia delle Entrate intervenga anzitempo al fine di fornire gli opportuni **chiarimenti** ai molteplici dubbi che stanno emergendo in questo primo periodo di vigenza della disciplina, **ancorché di fatto sospesa**.

Tra le incertezze palesate dagli esercenti, ad esempio, vi è quella circa **l'obbligatorietà del collegamento con il RT anche per il pos utilizzato solo per incassare vendite certificate con**

fattura e non con documento commerciale. Al riguardo, si deve rilevare che sulla base delle disposizioni ad oggi conosciute l'obbligo di abbinamento parrebbe valere per **tutti i pos** utilizzati per il **pagamento dei corrispettivi** e quindi anche per i pos utilizzati **solo o anche per l'incasso di corrispettivi da fatture** e, pertanto, non soggetti all'obbligo di registrazione e trasmissione a mezzo del RT.

Un altro dubbio sul tema espresso specificamente dalle **farmacie** riguarda l'incasso mensile della **distinta** dell'autorità sanitaria locale. Siccome l'accredito della somma avviene generalmente a **mezzo bonifico**, la corretta modalità di pagamento da indicare nel documento commerciale **dovrebbe essere con strumento elettronico**. Peraltro, il gestionale di alcune farmacie propone come **modalità di pagamento alternative "pos" e "pagamento elettronico"**; in tal caso, a maggior ragione, si dovrebbe ritenere corretta la **modalità "pagamento elettronico"**.

In merito alla **modalità di pagamento**, occorre poi considerare la decorrenza dell'aspetto **sanzionatorio**. L'[art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015](#), prevede che dal 1° gennaio 2026 debbano essere memorizzati e trasmessi **unitamente ai dati dei corrispettivi** anche i dati dei **pagamenti elettronici**. Pertanto, fin dall'inizio del 2026, vige l'obbligo di rilevare e inviare i dati di pagamento elettronico, con la conseguenza che anche l'omissione o l'errata trasmissione di tali dati **è punita con la sanzione amministrativa** pari a **100 euro** per ciascuna violazione che non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, entro un massimo di 1.000 euro mensili.

In altri termini, sulla base del nuovo quadro normativo, la **non corretta indicazione della modalità di pagamento** (contanti anziché pos) rappresenterebbe una **violazione sanzionabile già dal 1° gennaio 2026**, perfino laddove l'errore sia dovuto a un cambio di volontà del cliente (interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025 in Commissione Finanze alla Camera). Nelle ipotesi in cui sia tempestivamente riscontrata la **non corretta indicazione del mezzo di pagamento utilizzato** è possibile procedere all'**annullamento** del documento commerciale con l'**indicazione errata della modalità di pagamento**.